



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Tel. 0832/242731 – E-mail pg.lecce@giustizia.it

Prot. n. 521/2022

Lecce, 27 Gennaio 2022

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari alla luce del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1. Provvedimento attuativo e estensione delega per i controlli.

IL PROCURATORE GENERALE

PREMESSO

CHE le attribuzioni inerenti alla verifica della normativa di cui al decreto legge D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 sono esercitate dal Procuratore Generale, quale responsabile della sicurezza delle strutture giudiziarie secondo le previsioni di cui all'art. 4 *quinquies* comma 2 del D.L. n. 52/2021, come modificato dall'art. 1 del DL. n. 1/2022 cit. in linea con le vigenti disposizioni in materia di controllo degli accessi agli uffici giudiziari.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127; il decreto legge 10 aprile 2021, n. 44; il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

VISTE le linee guida per il personale PA dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE COVID 19 del 9 ottobre 2021.

VISTA la nota prot. DOG 6972 del 13 gennaio 2022, del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, recante in oggetto: "Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure organizzative".

VISTA la nota prot. DOG 7625. U del 14 gennaio 2022 del Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie, recante indicazioni operative per il controllo del green pass negli uffici giudiziari.

VISTI i provvedimenti di Delega di questo Procuratore Generale ai Procuratori della Repubblica in data 12 ottobre 2021 e 29 novembre 2021, in ordine alla verifica circa il possesso della certificazione verde "base" per i Magistrati in servizio nelle sedi giudiziarie di competenza.

VISTO l'obbligo di vaccinazione generalizzato, sancito dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021, come modificato dal DL n.1/2022, ai sensi del quale dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiranno entro il prossimo 15 giugno dovranno essere in possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass.

VISTO l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 1/2022 con riferimento all'obbligo dei datori di lavoro pubblici di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* e che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 1/2022 circa le modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid 19 che restano quelle indicate dall'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52 /2021 (App Verifica C19 ovvero piattaforma Noi. Pa per i dipendenti pubblici).

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. d) del DPCM 21 gennaio 2022, con efficacia dal 1° febbraio 2022, in ordine alle esigenze essenziali e primarie della persona per fare fronte alle quali non è richiesto il possesso di una di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all'art. 9, comma 2, del DL n. 52/2021.

VISTO il provvedimento prot. 84 di questo Procuratore generale, adottato a firma congiunta con il Presidente della Corte, del 10 gennaio 2021, in ordine alla verifica di possesso ed esibizione della certificazione di green pass “base” da parte delle categorie (avvocati, consulenti, periti, ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia), di cui all'art. 9 *sexies* del D.L. n. 52/2021 così modificato dal nuovo D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, provvedimento che ha trovato immediata applicazione dal 10 gennaio 2022, in considerazione della disciplina speciale e autonoma dell'art. 9 *sexies* del citato D.L. che ha esteso alle suddette categorie le norme già valide per il personale amministrativo e di magistratura sul green pass base;

VISTO il provvedimento prot. 111 di questo Procuratore generale, adottato a firma congiunta con il Presidente della Corte, dell'11 gennaio 2021, in ordine alla verifica di possesso ed esibizione della certificazione di green pass di cui all'art. 9 *bis* del DL. 52/2021, pure modificato dall'art. 3 del D.L. 1/2022, per tutti soggetti, pubblico e visitatori (non appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 *sexies* del D.L. n. 52/2021), per i quali, invece, l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass “base” per accedere agli uffici pubblici decorre dal 1° febbraio 2022.

VISTA ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controllo.

FERMI RESTANDO gli obblighi di verifica del green pass “base” di cui ai provvedimenti del 12 ottobre 2021 e 29 novembre 2021 di questa Procura Generale.

VISTE le disposizioni dei precedenti provvedimenti di questo Procuratore Generale, e ritenuto di riassumere qui di seguito le disposizioni di attuazione del D.L. 7.1.2022 n.1 valide per tutti gli uffici giudiziari del Distretto;

DISPONE

- A) dal giorno 8 gennaio 2022** e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass di base (disponibile per coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9: con successiva generazione del certificato) è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria;

- B) dal giorno 1° febbraio 2022** e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e i visitatori) potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e, a richiesta, con esibizione del c.d. green pass, almeno di base, (disponibile per coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9. con successiva generazione del certificato);
- C) che dal giorno 15 febbraio 2022** e fino a nuove determinazioni: 1) tutti i magistrati ordinari, professionali e onorari, magistrati in tirocinio, giudici di pace e giudici popolari in servizio nel distretto della Corte d' Appello, tutti i lavoratori dipendenti o personale equiparato; 2) tutte le categorie di cui all'art. 9 *sexies* novellato (difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione); 3) e tutti i visitatori di cui alla lett. B), potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. GREEN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e *c-bis*) del D.L. 52/2021, come modificato dal DL 7 gennaio 2022, n.1 ove abbiano compiuto il 50 esimo anno di età o lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022;
- D)** tutte le sopra richiamate categorie che NON abbiano compiuto il 50 esimo anno di età o che NON lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022, e perciò non sottoposte all'obbligo vaccinale generalizzato per gli ultracinquantenni, dovranno possedere ed esibire, per poter accedere negli Uffici giudiziari, il GREEN PASS ALMENO BASE, derivante da esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9 del D.L. n.52/2021;
- E)** potranno accedere liberamente negli Uffici giudiziari le PARTI PROCESSUALI E TESTIMONI i quali andranno esenti dai controlli relativi al possesso di certificazione Covid 19;
- F)** potranno accedere liberamente negli Uffici giudiziari - esenti dai controlli relativi al possesso di certificazione Covid 19 - tutti coloro i quali debbano presentare denunce indifferibili ed urgenti (soggetti vittime di reato), ovvero avanzare richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci ovvero consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata, ai sensi del DPCM 21 gennaio 2022.

ESTENSIONE DELEGA E MODALITA' DEI CONTROLLI

1. I sigg. Procuratori della Repubblica del Distretto mantengono la delega già rilasciata da questo Procuratore Generale di Lecce (con provvedimento prot. 151 del 12 ottobre 2021) che si estende anche a tutte le categorie contemplate ed introdotte dalla novella normativa del D.L. 7.1.2022 n.1 di cui alla lett. C) del presente provvedimento.
2. I delegati di questo Procuratore generale sono incaricati quindi del controllo della certificazione di GREEN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e *c-bis*) del d.l. 52/2021 nei confronti del personale di magistratura

(anche onoraria) e del personale amministrativo (ed equiparato) e di tutti i visitatori, alla luce dell'obbligo di vaccinazione generalizzato di cui all'art. 4-*quinquies* del D.L. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 per i soggetti che abbiano compiuto i 50 anni.

3. I delegati di questo Procuratore Generale si raccorderanno con i Capi degli uffici giudicanti di pertinenza ai fini della verifica del possesso del GREEN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS dei magistrati ordinari e onorari, maggiori degli anni cinquanta, rimettendosi per l'organizzazione e le modalità del controllo ai soggetti designati dai capi degli uffici per il controllo del personale amministrativo in servizio in ciascun ufficio giudicante del Distretto e secondo i criteri stabiliti in quegli Uffici.
4. I delegati di questo Procuratore generale utilizzeranno i seguenti sistemi di controllo del GREEN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS : 1) per la magistratura e per il personale amministrativo il controllo dovrà avvenire attraverso il portale NOIPA, il quale richiede operazioni semplicissime e veloci e consente di ritenere superata - come viene indicato nella nota della Direzione generale delle risorse materiali - la necessità di utilizzare gli *smartphone* precedentemente distribuiti; 2) per le categorie introdotte dal novellato art 9 *sexies* D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 (difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione) il controllo agli ingressi resta affidato alle società di portierato e di vigilanza armata, che utilizzeranno gli *smartphone* aziendali ovvero quelli assegnati in comodato d'uso dagli Uffici giudiziari, potendosi avvalere della collaborazione dei Carabinieri in servizio presso le sedi giudiziarie; 3) parimenti, il pubblico e i visitatori saranno controllati ai varchi di accesso alle strutture giudiziarie dalle predette società di portierato e di vigilanza armata, con il sistema di controllo dell'App "Verifica C19".
5. In caso di soggetto che risulti non in regola con gli obblighi di legge, i preposti al controllo dovranno vietare l'accesso alla struttura o la permanenza in essa se la persona già vi abbia fatto ingresso. Provvederanno, quindi, a darne comunicazione a questo ufficio.
6. Il personale dipendente (magistrati ordinari e onorari e personale amministrativo ed equiparato) ultracinquantenne che comunica di non essere in possesso della certificazione verde del tipo green pass rafforzato o super green pass o che ne risulta privo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. Restano ferme le altre richiamate previsioni riguardanti le conseguenze per il personale di magistratura.
8. Le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot. 5125del 25/01/2022 DGPRES.

Si comunichi:

- al C.S.M;
- al Consiglio Giudiziario;
- al Presidente della Corte di Appello;
- ai Capi degli Uffici giudicanti del Distretto e ai rispettivi Dirigenti amministrativi per la

diffusione tra i magistrati e il personale interessato;

- al Presidente della Corte di Appello, sezione distaccata di Taranto;
- all'Avvocato generale, sezione staccata di Taranto;
- ai Procuratori della Repubblica del Distretto, ordinari e minorili, per l'esercizio della delega e le comunicazioni a tutti gli interessati, comprese le società di portierato e vigilanza armata;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Taranto e Brindisi;
- ai Sigg. Comandanti provinciali dei Carabinieri Lecce, Taranto e Brindisi;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori e alle OO.SS.
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Procura Generale di Lecce.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Antonio Maruccia

